

Risposta n. 457

OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Imposta di bollo su estratti conto di carte di pagamento

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La ALFA Spa (di seguito, "*Istituto di moneta elettronica*"), autorizzata con provvedimento della Banca d'Italia, svolge l'attività di emissione di moneta elettronica, come definita dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) e la prestazione di servizi di pagamento, come definiti dagli artt. 1, comma 1, lett. b) e 2, comma 2, del d.lgs. n. 11 del 2010, al fine di offrire nuovi servizi legati al mondo della mobilità.

Nell'esercizio delle suddette attività, la società istante emette moneta elettronica e provvede all'esecuzione delle operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi.

L'istante intende emettere una nuova carta denominata "*Carta ALFA*" nominativa, ricaricabile e prepagata, destinata a clienti- aziende per l'utilizzo dei propri dipendenti. In particolare, titolare del rapporto contrattuale con l'istante, è l'azienda a favore della quale è emessa una "carta principale", a cui sono collegate le "carte supplementari", nominative e intestate ai dipendenti ("carta dipendente"). Con la "carta

principale" è possibile effettuare operazioni dispositive e caricare la "carta dipendente", che può essere utilizzata solo per operazioni dispositive.

L'azienda è l'unico titolare del contratto e deve aderire al servizio mediante la compilazione di un modulo di adesione; a sua volta, l'azienda dovrà proporre un ulteriore modulo di adesione ai propri dipendenti interessati a richiedere la carta dipendente.

Le caratteristiche tecniche dello strumento messo sono così sintetizzate:

- una "carta principale", prepagata e nominativa intestata al cliente-azienda, dotata di codice IBAN e utilizzabile sul circuito *mastercard*;

- una o più "carte dipendenti", ricaricabili e prepagate, collegate alla carta principale e intestate al cliente-azienda e al dipendente designato all'utilizzo.

Il servizio si sostanzia e si esaurisce nell'attivazione della "carta principale", sulla quale il cliente versa la somma di denaro utilizzabile dal dipendente per le operazioni di pagamento

Nonostante la carta dipendente sia collegata a quella principale, la società intende produrre un autonomo estratto conto annuale, contenente l'elencazione analitica delle operazioni di pagamento effettuate.

Ciò premesso, in virtù dell'art. 13, punto 2 della Tariffa, Parte Prima allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, si chiede se gli estratti conto relativi alle carte dipendenti scontino l'imposta di bollo. Si chiede, inoltre, per la "carta principale", su quale grandezza commisurare la soglia di euro 77,47 (oltre la quale sorge l'obbligo di imposta) e se, quindi, debba essere preso in considerazione il saldo di fine periodo, ovvero se debbano essere considerati a questi fini solo gli importi a debito e non anche quelli a credito.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riferimento al primo quesito, relativo alle carte dipendenti, l'art. 13, punto 2,

della Tariffa, Parte Prima allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 assoggetta all'imposta di bollo di euro 2,00 ogni esemplare di estratto conto quando la somma supera euro 77,47. La Nota 1 al punto 2 stabilisce che *«I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all'imposta»*.

L'istante evidenzia che tale disposizione risponde alla logica di evitare il prelievo su documenti interni all'impresa, generando un aggravio amministrativo e un appesantimento fiscale, data la ripetitività dei rapporti.

La "carta dipendente" è diretta a semplificare i movimenti finanziari tra l'impresa e i suoi dipendenti, mediante la tracciabilità e smaterializzazione degli stessi. Si pensi ad esempio ai costi che normalmente un dipendente sostiene per conto dell'impresa (rifornimento auto aziendali, alberghi e ristoranti durante le trasferte); attraverso questo sistema, l'azienda ricaricando semplicemente la carta riesce a dare perfetta tracciabilità delle movimentazioni effettuate dal dipendente, evitando che quest'ultimo si faccia carico dell'onere per poi essere rimborsato.

Non vi è ragione perché, a giudizio della società istante, il trattamento esonerativo non debba essere esteso anche a tale tipo di rapporto. Diversamente si realizzerebbe disparità di trattamento con l'esonero previsto invece per gli estratti conto relativi a movimentazioni tra impresa e dipendenti mediante i sistemi tradizionali.

Tale interpretazione non sarebbe, peraltro, in contrasto con il tenore letterale della norma agevolativa, la quale si riferisce ai rapporti tra i dipendenti e l'impresa e non impone che il documento sia emesso da tali soggetti o dall'impresa, con ciò non escludendo che lo stesso possa essere emesso anche da un terzo, come nel caso in esame.

Per tale motivo, l'istante ritiene che sia applicabile l'esonero dall'imposta di bollo previsto dalla nota al punto 2 dell'art. 13, sopra citata.

Con riferimento invece agli estratti conto relativi alla "carta principale" (e, in via

subordinata, qualora non si condivida l'interpretazione, anche per la "carta dipendente"), l'istante fa presente che l'estratto conto ha la funzione di accertare il saldo delle operazioni compiute in un determinato arco temporale ed è regolamentato dagli articoli 1823, 1831 e 1832 del codice civile. Inoltre, per quanto riguarda il settore finanziario, l'art. 119 del TUB prevede che *«Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 (ossia le banche e gli intermediari finanziari) forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICL indica il contenuto e la modalità della comunicazione...In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento»*. L'estratto conto ha, quindi, la funzione di accertare il saldo disponibile, a una suddetta data, per le operazioni di pagamento. D'altra parte si ritiene che l'estratto conto e la relativa approvazione tacita valgono quali ricognizione di debito e credito tra le parti. Quanto detto induce quindi a ritenere che la grandezza cui fa riferimento il punto 2 dell'art. 13 citato sia il saldo, inteso come credito (o debito) disponibile.

D'altra parte, l'ipotesi invece di considerare i soli movimenti di debito non appare in linea con il carattere cartolare del tributo.

In definitiva, l'istante ritiene che, al fine di verificare la soglia di euro 77,47 oltre la quale applicare l'imposta di bollo, si debba tener conto del saldo, ossia dei movimenti di credito e debito.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 13, comma 2, della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di euro 2,00 per ogni esemplare, per

gli «*estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accredito di somme, portanti o meno la causale dell'accredito o dell'addebitamento e relativi benestare quando la somma supera L. 150.000 (Euro 77,47)*». La nota n. 1, al comma 2, dell'articolo 13 dispone, tuttavia, che «*I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all'imposta*».

Dal tenore letterale della norma, si evince che non sono da assoggettare all'imposta di bollo, le note spese che vengono compilate dai dipendenti che, compiendo ad esempio trasferte, sostengono spese addebitabili al datore di lavoro e da rimborsare dal medesimo.

Tale principio risponde alla *ratio* di evitare artificiosi appesantimenti fiscali e amministrativi all'interno dell'impresa e di conseguenza rendere più snelli i rapporti che intercorrono tra la medesima e i propri dipendenti e collaboratori.

Per il medesimo principio, si ritiene che l'esenzione dall'imposta di bollo, così come prevista dalla citata Nota n. 1, possa estendersi anche al caso in esame, a prescindere dalla circostanza che, nella fattispecie prospettata, la carta prepagata e il relativo estratto conto vengano emessi da un soggetto terzo - la società istante - che certifica e documenta i rapporti all'interno dell'impresa.

A parere della Scrivente, anche in tale situazione viene rispettata la *ratio* che la norma agevolativa vuole salvaguardare, posto che, come espressamente rappresentato in istanza, la funzione principale della "carta dipendente" è facilitare le movimentazioni finanziarie tra l'azienda e i dipendenti, evitando che questi ultimi debbano sostenere in prima persona l'onere per conto dell'impresa per poi da quest'ultima essere rimborsati.

Tale finalità deve essere perseguita sia nel caso in cui sia la stessa azienda emittente che certifica le movimentazioni finanziarie, ma anche nel caso in cui, come in quello in esame, sia un soggetto terzo al rapporto intercorrente tra l'impresa e i dipendenti.

In particolare, si ritiene che la *ratio* della disposizione agevolativa in esame risulti rispettata anche nelle ipotesi in cui l'evoluzione dei sistemi di regolazione delle movimentazioni finanziarie, modifichi i sistemi tradizionalmente adottati dall'impresa lasciando inalterata la natura dei rapporti giuridici sottostanti.

Pertanto, sulla base delle considerazioni appena svolte, si ritiene di poter condividere la soluzione prospettata dall'istante circa l'esenzione dall'imposta di bollo degli estratti conto, ai sensi dell'art. 13, comma 2, sopracitato.

Con riferimento al secondo quesito, relativo alle carte principali intestate all'impresa, si ritiene che la grandezza da prendere come riferimento per individuare la soglia di euro 77,47, oltre la quale l'estratto conto è soggetto all'imposta di bollo, sia il saldo contabile, generato dalla somma algebrica di addebitamenti e accreditamenti.

D'altra parte la stessa norma in esame fa riferimento agli estratti conto, da intendersi quali strumenti volti ad accertare il saldo disponibile, ad una precisa data, per le operazioni di pagamento, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accredito di somme, lasciando quindi intendere che assumono rilevanza, ai fini della norma in esame, sia gli addebitamenti che gli accreditamenti.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)